



COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E
IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI

COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA
E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI

Deliberazione 12 febbraio 2018, n. 1

Visto l'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96;

Visto il decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13;

Ritenuta l'opportunità di fornire linee guida per la redazione e presentazione degli statuti dei partiti e dei movimenti politici

DELIBERA

di approvare le linee guida per la redazione e la presentazione degli statuti dei partiti e dei movimenti politici, allegate alla presente deliberazione e di cui fanno parte integrante.

La presente deliberazione è resa disponibile nell'apposita sezione del sito internet ufficiale del Parlamento italiano.

la Commissione

Pres. Luciano Calamaro

Cons. Bruno Rosario Polito

Cons. Fabrizio Di Marzio

Cons. Laura Cafasso

Cons. Luca Fazio

Handwritten signatures of the Commission members: Luciano Calamaro, Bruno Rosario Polito, Fabrizio Di Marzio, Laura Cafasso, and Luca Fazio.



COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E
IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI

LINEE GUIDA
per la redazione degli statuti
dei partiti e dei movimenti politici

INDICE

1. Premessa	3
2. Il quadro normativo	3
3. Requisiti per l'iscrizione al registro nazionale	4
4. Il procedimento di iscrizione	5
5. Elementi essenziali dello statuto	7
6. Il procedimento di modifica dello statuto già approvato	16
7. Il registro nazionale dei partiti e l'accesso ai benefici	16

1. PREMESSA

Le correnti linee guida sono rese disponibili al fine di fornire un supporto ai partiti o movimenti politici che intendano dotarsi di uno statuto, redatto nella forma di atto pubblico, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.

La redazione e la pubblicazione dello statuto, cui segue l'iscrizione del partito nel registro nazionale istituito dall'articolo 4 del decreto-legge n. 149 del 2013, assicura la trasparenza degli assetti organizzativi interni del partito, la possibilità di conoscenza da parte di ogni interessato delle informazioni relative al funzionamento degli organi sociali, dei diritti e doveri degli associati, delle modalità di gestione delle risorse economiche a sostegno dell'iniziativa politica e dei relativi livelli di responsabilità.

Fermo il diritto dei cittadini di associarsi liberamente per concorrere a determinare l'indirizzo politico in ambito sia nazionale che locale, l'introduzione a livello pubblicistico di linee di indirizzo concorre a rendere effettiva, secondo i principi sanciti dall'articolo 49 della Costituzione, l'osservanza del metodo democratico nei suoi riflessi non solo esterni, ma anche interni, con specifico riguardo ai diritti di partecipazione degli iscritti.

La conformità dello statuto al citato articolo 3 e la conseguente iscrizione nel registro nazionale consente, inoltre, alle formazioni politiche interessate di accedere ai benefici previsti dagli articoli 10, 11 e 12 decreto-legge n. 149 del 2013 (detrazioni per le erogazioni liberali in denaro; destinazione volontaria del due per mille sul reddito delle persone fisiche).

2. IL QUADRO NORMATIVO

L'art 49 della Costituzione riconosce a tutti i cittadini il *“diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale”*.

Il decreto-legge n. 149 del 2013 segna il superamento delle disposizioni succedutesi nel tempo sul finanziamento pubblico dei partiti e contestualmente si dà carico di individuare un

sistema di assegnazione di risorse economiche fondato sulle libere scelte dei contribuenti e correlato a un effettivo livello di rappresentatività.

L'articolo 2 del decreto-legge n. 149 del 2013 ribadisce, in particolare, che i partiti sono *“libere associazioni”* e precisa che l'*“osservanza del metodo democratico”* per determinare la politica nazionale è reso effettivo dall'osservanza delle disposizioni introdotte dal decreto-legge medesimo.

Il successivo articolo 3 indica taluni elementi dello statuto che si qualificano come essenziali ai fini del perfezionamento del procedimento di iscrizione, mentre l'articolo 4 istituisce il registro nazionale dei partiti e regola il procedimento di iscrizione.

L'articolo 18 del decreto-legge n. 149 del 2013 fornisce la nozione di partito politico ai fini dell'applicazione delle disposizioni con esso introdotte. Per esso si intendono i *“partiti, movimenti e gruppi politici organizzati che abbiano presentato candidati sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo di uno degli organi indicati dall'articolo 10, comma 1, lettera a), nonché i partiti e movimenti politici di cui al comma 2 del medesimo articolo 10”*.

3. REQUISITI PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE DEI PARTITI

L'iscrizione nel registro dei partiti politici - tenuto dalla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti (di seguito Commissione) ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149 - presuppone il possesso di specifici requisiti soggettivi ed oggettivi.

Come ricordato al punto 2 delle presenti linee guida, l'articolo 18 del decreto-legge n. 149 del 2013 fornisce la definizione di partito politico ai fini dell'applicazione delle disposizioni con esso introdotte.

I requisiti di iscrizione, pertanto, si determinano in base al combinato disposto di cui al richiamato articolo 18, comma 1, e agli articoli 3, comma 1, e 10, comma 1, lett. a) e 2 del citato decreto-legge e si identificano alternativamente:

- a) nell'aver presentato candidati sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo, dei Consigli regionali o delle province autonome di Trento e Bolzano;
- b) nell'essere destinatario di una dichiarazione di riferimento da parte di un gruppo parlamentare costituito in almeno una delle Camere ovvero da parte di una singola componente interna al Gruppo misto;
- c) nell'aver depositato congiuntamente il contrassegno elettorale e partecipato in forma aggregata ad una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati o di candidati comuni in occasione del rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati o delle elezioni dei membri del Parlamento europeo, riportando almeno un eletto.

Detti requisiti vanno posseduti all'atto della presentazione della richiesta di iscrizione. La rappresentatività, in termini di presentazione di candidature o di elezione di un candidato comune o nelle liste comuni o di presenza di un gruppo parlamentare di riferimento, deve provenire dalle ultime consultazioni elettorali.)

4. IL PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE

L'iscrizione nel registro nazionale dei partiti, come accennato, soggiace a precise regole.

A tal fine le disposizioni statutarie, oltre all'ordinaria osservanza di norme imperative, nonché di rango costituzionale e comunitario, soggiacciono ai puntuali limiti di diritto pubblico dettati dall'articolo 3 del decreto-legge n. 149 del 2013.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 149 del 2013 l'approvazione dello statuto nella forma dell'atto pubblico certifica la volontà degli associati liberamente e collegialmente espressa al fine della costituzione del partito.

La nozione di atto pubblico è da ricondursi esclusivamente nell'accezione prevista dall'articolo 2699 del cod. civ. e dagli articoli 47 e ss. della legge 16 febbraio 1913, n. 89 sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili. In attuazione dell'articolo 54, comma 1, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, lo statuto va redatto in lingua italiana.

Il legale rappresentante del partito cura l'invio alla Commissione, di copia autentica dello statuto, che verifica la presenza di tutti gli elementi indicati all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 149 del 2013, e all'esito positivo del controllo dispone l'iscrizione del partito o movimento politico nel registro nazionale.

Ove lo statuto non si presenti conforme alle indicazioni dettate dall'articolo 3, comma 2, del citato decreto-legge, la Commissione, anche previa audizione di un rappresentante del partito all'uopo designato, formula invito ad apportare le modifiche necessarie e a depositarle, in copia autentica. A tal fine è assegnato un termine non prorogabile che non può essere inferiore a trenta né superiore a sessanta giorni.

Qualora il termine assegnato per detto adempimento non sia rispettato, ovvero le modifiche introdotte non risultino conformi ai rilievi della Commissione, resta preclusa, ai sensi dell'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge n. 149 del 2013, l'iscrizione nel registro dei partiti politici e di ciò la Commissione dà atto con motivato provvedimento.

Alla conclusione con esito positivo del procedimento di verifica della conformità dello statuto a quanto prescritto dall'articolo 3 del decreto-legge n. 149 del 2013 segue la pubblicazione dello statuto medesimo nella Gazzetta Ufficiale, con l'osservanza del termine di un mese dalla data di iscrizione nel registro nazionale.

Contro il provvedimento di diniego è ammesso ricorso al giudice amministrativo nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in forma amministrativa o dalla notificazione di copia integrale del provvedimento stesso o, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dal perfezionamento della comunicazione dell'atto di diniego con le modalità anzidette.

Il su esposto iter procedimentale trova applicazione quando all'esame della Commissione sia stato sottoposto uno statuto nella forma di atto pubblico. La presentazione di statuti in forma libera, in bozze di massima, ovvero la richiesta di chiarimenti sulla corretta interpretazione delle norme che regolano la materia, non costituiscono atti di inizio del procedimento in questione.

5. GLI ELEMENTI ESSENZIALI DELLO STATUTO

L'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 149 del 2013 elenca gli elementi contenutistici dello statuto che si qualificano come essenziali per l'iscrizione nel registro dei partiti politici.

Ferma la più ampia autonomia negoziale del partito nell'individuazione delle regole di organizzazione interna - nei loro riflessi sia soggettivi che oggettivi - l'autonomia statutaria del partito deve, in ogni caso, esplicarsi nel rispetto di individuati valori fondanti che, in sintesi e di massima, coinvolgono: la configurazione degli organi ed il loro funzionamento interno; i diritti e i doveri degli iscritti; l'accesso alle cariche con metodo democratico; la distribuzione delle risorse del partito anche alle articolazioni territoriali; la promozione della parità fra i sessi; la materia disciplinare; la trasparenza della gestione; le modalità approvative dei bilanci di rendiconto e i soggetti responsabili della gestione economica e finanziaria.

All'osservanza, nessuna esclusa, delle indicazioni dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 149 del 2013 resta condizionata l'iscrizione nel registro nazionale.

Al fine di rendere più chiara l'osservanza della norma richiamata, per ogni singolo requisito dello statuto preso in considerazione dall'articolo 3 alla cui presenza, come innanzi detto, resta subordinata l'iscrizione nel registro nazionale, si forniscono di seguito separati chiarimenti in relazione a ogni singola indicazione contenuta nell'articolo 3 del decreto-legge n. 149 del 2013.

Norme imperative (articolo 3, comma 2).

Lo statuto va redatto nel rispetto della Costituzione e dell'ordinamento dell'Unione europea.

Esso, inoltre, deve essere lecito negli scopi e non in contrasto con ogni altra disposizione dell'ordinamento di carattere imperativo.

Forma dello statuto (articolo 3, comma 1).

Lo statuto deve essere redatto nella forma dell'atto pubblico ai sensi degli articoli 2699 cod. civ. e 47 e segg. della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

In conseguenza, tutte le disposizioni che assicurano la coerenza dello statuto alle indicazioni dettate dall'articolo 3 del decreto-legge n. 149 del 2013 devono essere contenute nel testo approvato in forma di atto pubblico. Non è, quindi, consentito il rinvio di massima ad altri atti di regolamentazione interna del partito.

Nel caso in cui lo statuto sia costituito, oltre che dall'articolato, da documenti ad esso allegati si rende necessaria la precisazione che gli allegati costituiscono parte integrante dello statuto.

Il simbolo e la denominazione del partito (articolo 3, comma 1).

Il simbolo costituisce elemento essenziale per il riconoscimento del partito.

La scelta del simbolo, unitamente alla denominazione, dovrà essere ispirata a criteri di chiarezza e di distinzione da ogni altro simbolo di partito politico esistente. E' agevole rilevare come detto aspetto assuma particolare rilevanza ai fini della libera espressione del voto di lista in occasione delle consultazioni elettorali. Anche se non obbligatoria, ai sensi dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 149 del 2013, si raccomanda l'allegazione allo statuto della rappresentazione grafica del simbolo, in versione unica, che sarà pubblicato, unitamente al testo dello statuto, in Gazzetta Ufficiale.

L'indirizzo della sede legale nel territorio dello Stato (articolo 3, comma 2, lett. 0a).

L'indicazione della sede nell'ambito del territorio nazionale ha valore essenziale, in quanto consente l'individuazione del luogo di principale attività del partito, in particolare agli effetti di ogni comunicazione e notifica.

Non sono ammissibili disposizioni di statuto che prevedano il mutamento della sede del partito senza l'osservanza del procedimento di modifica previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 149 del 2013 e delle relative forme di pubblicità, che non trovano esonero ai sensi degli articoli 2328 cod. civ. e 111-ter disp. att. trans., nel caso di mutamento della sede nell'ambito del medesimo comune .

Gli organi del partito (articolo 3, comma 2, lett. a).

L'articolo 3, comma 2, lett. a), distingue gli organi del partito in base alle diverse sfere di attribuzioni, che possono essere deliberative e di indirizzo, esecutive e di controllo. Sarà

cura del partito elencare in apposita disposizione gli organi che concorrono alla formazione della volontà dell'ente e all'esercizio delle funzioni ordinarie. Vanno, inoltre, disciplinate le modalità di scelta dei titolari delle cariche - ispirate a principi di democraticità interna e di non discriminazione - nonché la durata degli incarichi, a garanzia dell'avvicendamento nei compiti di gestione del partito. Per ciascun organo va specificata la rispettiva sfera di attribuzioni. Il numero dei componenti degli organi collegiali va stabilito nelle norme statutarie con carattere di certezza.

Non sono ammissibili composizioni fluttuanti in assenza di criteri e di presupposti previsti nello statuto, che siano garanti del grado di rappresentatività dell'organo. Non sono ammesse cooptazioni e le vacanze vanno coperte secondo le regole ordinarie per la nomina dei componenti.

Rappresentanza legale (articolo 3, comma 2, lett. a).

Fra gli organi del partito va individuato quello investito della rappresentanza legale.

Questo rappresenta il partito con ogni soggetto con il quale il partito instauri rapporti giuridici. Il rappresentante legale è destinatario di ogni comunicazione e notifica inerenti all'attività del partito.

La rappresentanza legale deve essere unitariamente riferita a un solo organo, in genere quello di vertice del partito, nelle denominazioni usuali di presidente o di segretario generale, e non può essere ripartita fra organi diversi a seconda della tipologia degli atti adottati o dell'articolazione del partito in organi centrali e territoriali.

Cadenza delle assemblee congressuali nazionali o generali (articolo 3, comma 2, lett. b).

Le assemblee congressuali nazionali o generali costituiscono momento centrale di aggregazione e di confronto per il dibattito interno e per la determinazione delle linee di iniziativa politica del partito. La loro convocazione con cadenza periodica è garante dei diritti di partecipazione democratica degli iscritti ai fini del confronto di tesi e programmi, oltreché di valutazione e di giudizio sull'attività compiuta.

Procedure per l'approvazione degli atti che impegnano il partito (articolo 3, comma 2, lett. e).

La disposizione assume particolare valore relativamente gli organi collegiali, per i quali l'adozione di atti di espressione della volontà di una pluralità di soggetti presuppone lo svolgimento di un apposito procedimento.

In tale ipotesi per la corretta formazione della volontà collegiale vanno indicate le regole: di convocazione dei componenti dell'organo, di predisposizione dell'ordine del giorno, nonché le maggioranze richieste in sede deliberativa a seconda della tipologia e importanza degli atti da approvare.

Con l'iscrizione nel registro nazionale il partito deve conformare la sua attività alle regole statutarie, segnatamente con riguardo ai poteri e ai compiti dei rispettivi organi. Non sono, quindi, ammissibili previsioni di gestione straordinaria medio tempore del partito, in genere riservata ai soci fondatori, salvo il ristretto lasso temporale per la costituzione e l'insediamento dei nuovi organi.

Diritti e doveri degli iscritti e relativi organi di garanzia; modalità di partecipazione degli iscritti all'attività del partito; organi di garanzia (articolo 3, comma 2, lett. d).

All'adesione al partito segue l'assunzione di una specifica posizione di *status* da parte dell'iscritto, nei riflessi sia soggettivi verso l'associazione, sia come doverosità e lealtà dell'impegno assunto, esteso anche al sostegno economico.

In proposito si rileva che il modello adottato dalla Costituzione si basa su un rapporto diretto tra iscritto e partito, che può essere, eventualmente, mediato da strutture organizzative interne del medesimo partito e non da soggetti con personalità giuridica autonoma. A mente dell'articolo 49 della Costituzione sono i cittadini, in quanto persone fisiche, che possono associarsi liberamente in partiti ed concorrere all'attività dell'associazione cui partecipano ed ad ogni altra iniziativa politica.

Tale principio è stato fatto proprio dall'articolo 2 del decreto-legge 149 del 2013, ove è stabilito che *“i partiti politici sono libere associazioni attraverso le quali i cittadini concorrono, con metodo democratico, a determinare la politica nazionale”*. Trova, quindi, conferma la partecipazione diretta del cittadino alla vita del partito e ciò esclude che la qualità di socio possa essere assunta da associazioni o persone giuridiche.

Va garantito - in parità di condizioni e senza discriminazioni - l'elettorato sia attivo per la nomina dei soggetti con compiti di dirigenza, sia passivo, quanto alla possibilità di accesso e alle cariche interne e all'assunzione della qualità di componente degli organi di partito con compiti di direzione o esecutivi.

La partecipazione si realizza con il concorso all'interno degli organi associativi, con libertà di opinione e di proposta, nella determinazione dell'indirizzo politico e delle scelte fondamentali che impegnano il partito.

Va previsto un organo di garanzia con il compito di risolvere conflitti fra gli iscritti inerenti alla corretta interpretazione e/o applicazione delle regole statutarie e di ogni altra norma afferente al funzionamento del partito, ai rapporti fra gli associati e al corretto utilizzo delle risorse economiche. A detto organo può essere conferita la potestà disciplinare nei confronti degli aderenti al partito che vengano meno ai doveri assunti con l'iscrizione.

Criteria per promuovere la presenza delle minoranze, ove presenti, negli organi collegiali non esecutivi (articolo 3, comma 2, lett. e).

Pur in presenza di una comune volontà di azione politica - quale espressa nelle dichiarazioni di intenti che hanno condotto alla costituzione del partito e nei deliberati di programma e di azione approvati nelle sessioni congressuali - possono in concreto determinarsi all'interno della formazione politica posizioni di minoranza e di motivato dissenso.

Va, quindi garantita - con riguardo ai soli organi collegiali ed esclusi quelli con funzioni esecutive - la presenza anche di dette posizioni di minoranza, secondo un criterio che può in genere raccordarsi all'effettivo grado di rappresentatività di una parte degli iscritti al partito.

Modalità per promuovere, attraverso azioni positive, l'obiettivo della parità tra i sessi negli organismi collegiali e per le cariche elettive, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione (articolo 3, comma 2, lett. f).

La disposizione si colloca nel quadro delle previsioni ordinamentali attuative dei principi di rango costituzionale di uguaglianza e di pari dignità sociale, senza distinzione di sesso, riferiti anche all'accesso agli uffici pubblici ed alle cariche elettive (articoli 3 e 51 della Costituzione).

L'obiettivo della parità, quale previsione di programma, va perseguito con riguardo alla composizione di tutti gli organi collegiali e per ogni carica cui si acceda per elezione da parte degli iscritti, a mezzo di specifiche misure fra cui una riserva percentuale di posti per ciascun genere.

Procedure da seguire per i casi di scioglimento, chiusura, sospensione e commissariamento delle eventuali articolazioni territoriali del partito (articolo 3, comma 2, lett. g).

La disposizione riconosce per implicito una posizione di controllo a livello centrale nei confronti delle articolazioni territoriali del partito. L'esercizio di detto controllo, per episodi di inadempienza e/o di conflitto, può essere assegnato all'organo del partito con funzioni di garanzia.

Possono essere adottate misure di temporanea sospensione dalle funzioni degli organi dell'articolazione territoriale. A ciò segue la necessaria nomina di un commissario, che si sostituisce nell'esercizio in via straordinaria di tutte le attribuzioni degli organi ordinari. La sospensione ha carattere necessariamente temporanea e non può operare a tempo indeterminato.

Va preceduta da atto di contestazione garante del contraddittorio.

L'ipotesi più grave di chiusura e/o scioglimento dell'articolazione territoriale presuppone anch'essa una fase di contestazione di addebiti e di contraddittorio con l'organo rappresentativo dell'articolazione territoriale.

Criteri per assicurare le risorse alle eventuali articolazioni territoriali del partito (articolo 3, comma 2, lett. h).

L'azione politica sul territorio presuppone risorse adeguate. A livello statutario vanno previsti criteri e modalità affinché alle articolazioni territoriali sia garantito un grado di autonomia sul piano economico. Fra le diverse opzioni può al riguardo essere previsto, a titolo esemplificativo, il trasferimento di somme secondo un criterio di ragguaglio al numero degli iscritti all'articolazione territoriale; il trattenimento delle quote di iscrizione da parte dell'articolazione territoriale; la possibilità di ricevere direttamente erogazioni liberali.

Misure disciplinari da adottare, nei confronti degli iscritti, dagli organi competenti e le procedure di ricorso previste, assicurando il diritto alla difesa e il rispetto del principio del contraddittorio (articolo 3, comma 2, lett. i).

All'adesione al partito seguono i doveri dell'iscritto: di osservanza del vincolo associativo, in leale collaborazione con i fini perseguiti dall'associazione; di rispetto degli altri associati e di tutte le regole allo scopo dettate dallo statuto; di conformare il proprio impegno alle disposizioni dello statuto, di ogni altro atto di esso attuativo e dei deliberati degli organi rappresentativi nel loro contenuto cogente.

A presidio valgono un complesso di regole dello statuto tese a reprimere condotte in contrasto con i doveri dell'iscritto e in danno della stessa associazione.

Vanno individuati l'organo, o gli organi, competenti all'esercizio dell'azione disciplinare e all'irrogazione della misura afflittiva. La competenza fra organi diversi può raccordarsi alla gravità dell'illecito disciplinare o alla previsione, per gli illeciti minori, di un organo di disciplina a livello di articolazione territoriale del partito.

Sul piano funzionale, per le sanzioni che vanno oltre il mero richiamo e la censura, deve distinguersi fra organo competente all'esercizio dell'azione disciplinare e organo cui spetta la pronuncia sulla sussistenza o meno degli estremi di responsabilità e l'irrogazione dell'eventuale sanzione.

In ossequio al principio di tipicità e in rapporto di proporzione e congruità a specifiche ipotesi di illecito, vanno individuate le singole sanzioni disciplinari, che possono esser graduate dal richiamo o censura dell'iscritto, ovvero dalla sospensione temporanea, fino a quella massima di espulsione dal partito.

Va regolamentato il procedimento sanzionatorio. I diritti di difesa e di contraddittorio sono di massima assicurati: dalla preventiva contestazione dell'addebito recante l'indicazione della condotta che si qualifica come illecita e delle disposizioni ritenute violate; dalla previsione di termini congrui per le difese dell'inquisito; dall'accesso a tutti gli atti del procedimento; dalla possibilità dell'inquisito di farsi eventualmente assistere nel giudizio disciplinare da soggetto qualificato da esso designato.

All'iscritto destinatario della sanzione deve essere assicurata la possibilità di riesame dell'esito del procedimento in seconda istanza, avanti ad organo con composizione in ogni caso diversa da quello che ha adottato la misura disciplinare.

Modalità di selezione delle candidature per le elezioni dei membri del Parlamento europeo, del Parlamento nazionale, dei Consigli delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dei Consigli comunali, nonché per le cariche di sindaco e di presidente di regione e di provincia autonoma (articolo 3, comma 2, lett. l).

La disposizione prende in considerazione le candidature per tutti gli organi rappresentativi del corpo elettorale a livello europeo, nazionale, regionale e delle provincie autonome a statuto speciale, nonché per gli organi monocratici di vertice nelle regioni e nei comuni, ed è inteso a prevenire nella materia scelte oligarchiche e/o di natura solo cooptativa.

La nozione di selezione conferisce rilievo alla possibilità di esprimere le manifestazioni di intento per l'accesso alle candidature, da valutarsi con metodo democratico e in comparazione. Allo scopo può soccorrere il metodo delle c.d. primarie, oppure l'adozione di motivate deliberazioni dell'assemblea degli iscritti, anche in base a predeterminati e congrui criteri selettivi.

Procedure per modificare il simbolo e la denominazione del partito (articolo 3, comma 2, lett. m).

La norma prende in considerazione le iniziative deliberative che investono aspetti ed elementi che a livello significativo rispecchiano l'identità del partito negli scopi, nelle linee essenziali dell'organizzazione interna e nei segni distintivi.

In questo caso si presenta garante l'assegnazione del potere deliberativo all'organo maggiormente rappresentativo degli iscritti (in genere l'assemblea), nonché la previsione di una maggioranza qualificata per l'adozione del deliberato.

Organo responsabile della gestione economico-finanziaria e patrimoniale e fissazione dei relativi criteri (articolo 3, comma 2, lett. n).

Il responsabile della gestione economica, finanziaria e patrimoniale, in genere denominato tesoriere, va individuato nello statuto del partito con carattere di obbligatorietà.

Esso è generalmente nominato dall'assemblea, con incarico a tempo determinato, con scelta tra gli iscritti in possesso di comprovati requisiti di onorabilità e di adeguata professionalità nella materia. Il tesoriere cura la gestione economica, finanziaria e patrimoniale del partito, da improntarsi alla trasparenza e alla correttezza delle operazioni poste in essere, nel rispetto delle leggi vigenti e dei principi di contabilità.

Per l'espletamento di tali attività il tesoriere può avvalersi di professionalità esterne in materia legale, fiscale, previdenziale ed altro. La sua funzione primaria è di consentire al partito di raggiungere gli scopi associativi nel rispetto del principio di economicità della gestione, assicurando sempre l'equilibrio finanziario.

Lo statuto deve indicare in modo analitico gli eventuali poteri di firma devoluti al tesoriere. Le sue funzioni più rilevanti sono la tenuta e l'aggiornamento dei registri contabili e amministrativi a legislazione vigente; la predisposizione annuale del bilancio di previsione e del rendiconto consuntivo, con i relativi allegati previsti dalle leggi vigenti. Il tesoriere, coadiuvato dall'organo esecutivo del movimento, può redigere un regolamento economico-finanziario che disciplini le modalità operative dei processi amministrativo-contabili.

Organo competente ad approvare il rendiconto di esercizio (articolo 3, comma 2, lett. o).

Il rendiconto di esercizio ed i suoi allegati, predisposti dal tesoriere, sono discussi ed approvati da un organo deliberativo con adeguata rappresentatività degli associati.

Il rendiconto, unitamente agli allegati, è un documento di sintesi che rappresenta ogni fatto economico-gestionale del partito verificatosi nel corso dell'esercizio; ciò impone che la sua approvazione sia demandata dallo statuto all'assemblea dei soci, quale organo sovrano e di massima rappresentanza deliberativa. L'assemblea ha l'obbligo di riunirsi almeno due volte l'anno, di cui una per l'approvazione del rendiconto.

Regole per la trasparenza, con particolare riferimento alla gestione economico-finanziaria, nonché il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali (articolo 3, comma 1, lett. o bis).

La disposizione si occupa di due distinti aspetti: la trasparenza nella gestione del partito e la riservatezza dei dati personali e afferenti alla vita privata degli iscritti.

Costituisce garanzia della trasparenza dell'attività del partito un regime di pubblicità dei provvedimenti degli organi rappresentativi e la possibilità di accesso documentale da parte degli iscritti.

Quanto alla protezione dei dati personali la comunicazione degli stessi in connessione all'iscrizione al partito determina la formazione di una banca dati, secondo la nozione di cui all'articolo 4, comma 1, lett. p), del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Segue, pertanto, l'obbligo per il partito di osservare le disposizioni dettate dal predetto testo unico nei confronti dei soggetti privati quanto al trattamento dei dati di cui viene acquisita la disponibilità e la custodia.

6. IL PROCEDIMENTO DI MODIFICA DELLO STATUTO GIÀ APPROVATO DALLA COMMISSIONE

Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 149 del 2013 *“ogni modifica dello Statuto deve essere sottoposta alla Commissione secondo la procedura del presente articolo”*.

Pertanto, qualora il partito o movimento politico deliberi successivamente all'iscrizione nel registro nazionale modifiche alla norme statutarie, ivi incluse, a titolo di esempio, quelle riguardanti la sede legale, si rende necessaria la trasmissione del testo nella forma dell'atto pubblico alla Commissione, ai fini della verifica di conformità alla normativa che regola la materia.

Per il controllo da parte della Commissione delle modifiche introdotte valgono le stesse regole procedurali stabilite per l'approvazione dello statuto, con riguardo sia ai termini, sia alla partecipazione del partito interessato che può essere sentito in audizione.

Non sono quindi ammissibili, né esplicano effetti ai fini della decreto-legge n. 149 del 2013, modifiche statutarie introdotte senza osservare il cennato procedimento e il prescritto regime di pubblicità.

7. IL REGISTRO NAZIONALE DEI PARTITI E L'ACCESSO AI BENEFICI

Il legislatore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 149 del 2013, affida la tenuta del registro nazionale dei partiti alla Commissione.

Il registro, consultabile nell'apposita sezione del sito internet del Parlamento italiano dedicata alla Commissione¹, si compone di due parti: la prima in cui sono iscritti i partiti con statuto conforme alle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 149 del 2013, convertito con legge n. 13 del 2014; l'altra in cui sono elencati i partiti ammessi ai benefici previsti dagli articoli 11 (detrazioni fiscali) e 12 (destinazione del due per mille) del citato decreto-legge.

Giova ricordare che l'iscrizione e la permanenza nel registro - unitamente al requisito indicato all'articolo 10, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 149 del 2013 - costituiscono condizione per l'accesso ai benefici predetti.

In proposito l'articolo 10, comma 3, del decreto-legge n. 149 del 2013 prevede in capo ad ogni partito iscritto alla sezione prima del registro l'obbligo di presentare, entro il 30 novembre di ogni anno, la richiesta di accesso ai benefici, avvalendosi degli appositi moduli disponibili sul sito internet della Commissione².

Ai fini della valida presentazione entro il 30 novembre della domanda di accesso ai benefici per l'anno successivo - termine che si qualifica come decadenziale agli effetti del tempestivo inserimento nella scheda dei partiti che possono giovare della destinazione volontaria del 2 per mille dell'imposta sul reddito - si segnala l'opportunità che il partito che aspiri all'iscrizione nel registro nazionale attivi con congruo anticipo il procedimento di iscrizione, onde non incorrere in preclusioni e decadenze, tenuto conto, altresì, dei termini previsti dall'articolo 10, comma 3, del decreto-legge n. 149 del 2013 per l'inoltro all'Agenzia delle Entrate degli elenchi dei partiti aventi diritto ai benefici.

¹ Per consultazione si riporta il link di collegamento della Commissione/Registro partiti politici <http://www.parlamento.it/1063>

² Si riporta il link di collegamento, <http://www.parlamento.it/1058>